

STRUMENTI DI LAVORO

- ***Dichiarazione IVA 2015***
- ***Check list visto di conformità***

F

N

C

1. SINTESI DELL'ARGOMENTO

Con il **Prov. dell'Agenzia delle Entrate n. 4774 del 15.01.2015** sono stati pubblicati i modelli definitivi delle dichiarazioni Iva, modelli **Iva/2015** e **Iva Base/2015**, e relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d'imposta 2014.

Il Modello IVA 2015 per l'anno d'imposta 2014 deve essere utilizzato:

- sia dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma
- sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel Modello Unico 2015.

Si ricordano brevemente le scadenze relative alla presentazione dei modelli.

I soggetti:

- obbligati alla presentazione della **dichiarazione IVA in forma autonoma**;
- che potrebbero presentare la dichiarazione unificata, ma che, tuttavia, **scelgono di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma**,

devono presentare la dichiarazione annuale a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via **esclusivamente telematica**.

È, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio (quest'anno entro il 02.03.2015), al fine di beneficiare **dell'esonero dalla presentazione della "Comunicazione annuale dati IVA"** (Circolare Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011, n. 1).

Chi presenta la **Dichiarazione IVA in forma unificata** deve provvedervi dal 01.05.2015 ed entro il 30.09.2015, con l'obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA entro il **02.03.2015 (il 28.02 cade di sabato)**;


I soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l'eventuale IVA a debito, entro il **16 Marzo 2015**. Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima dovuta entro il 16 marzo.

Per chi presenta la **Dichiarazione IVA in forma unificata** il termine di pagamento dell'IVA a debito risultante da dichiarazione, rimane ancorato alla data del 16 Marzo 2015 ed è possibile usufruire della rateizzazione.

Si potrà tuttavia, corrispondere l'IVA a debito **entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con l'applicazione dell'interesse mensile dello 0,4%.**

In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma, il quale deve versare l'IVA a debito, tassativamente, entro il 16 Marzo 2015, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA unificandola ai redditi può versare l'imposta a debito entro:

- il **16 marzo 2015** senza maggiorazioni;
- il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale, **maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.**



1.1 Novità del modello

Tra le principali novità contenute nel **Modello IVA 2015** si segnalano le seguenti:

<p>FRONTESPIZIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nel riquadro Dati del contribuente sono stati eliminati i dati riservati ai soggetti non residenti; - nel riquadro Dichiarante diverso dal contribuente sono stati eliminati i dati relativi alla residenza estera. <p>Le suddette modifiche derivano dal recepimento dell'art. 19 del c.d. Decreto semplificazioni fiscali (d.lgs.175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014), il quale prevede, con <u>efficacia a decorrere dal 13.12.2014</u>, l'abrogazione delle norme che disponevano, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso, e in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Le società o enti non residenti non avranno più l'obbligo di indicare tali dati nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014 (C.M. 31/E/2014).</p> </div> <p>Nella Sezione "Impegno alla presentazione telematica" i CAF non devono più indicare il numero di iscrizione al relativo Albo e il campo "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione" è stato sostituito con "Soggetto che ha predisposto la dichiarazione".</p> <table border="1" data-bbox="357 1099 1433 1279"> <tr> <td style="background-color: #e6e6fa;">IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</td> <td>Codice fiscale dell'intermediario</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6e6fa;">Riservato all'intermediario</td> <td>Soggetto che ha predisposto la dichiarazione</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6e6fa;"></td> <td>Ricezione avviso telematico</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>va indicato "1" se la dichiarazione è predisposta dal contribuente, "2" se predisposta dal soggetto che effettua l'invio.</p> </div>	IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	Riservato all'intermediario	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		Ricezione avviso telematico
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario						
Riservato all'intermediario	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione						
	Ricezione avviso telematico						
<p>QUADRO VA</p>	<p>QUADRO VA: è stata eliminata la sezione 3, perché migrata nel nuovo quadro VB.</p> <p>Il rigo VA14 va compilato dai soggetti che a partire dall'1.1.2015 adottano il nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), introdotto dalla Finanziaria 2015. In particolare la casella 1 va barrata per indicare che si tratta dell'ultima dichiarazione IVA precedente l'applicazione del regime.</p> <table border="1" data-bbox="357 1733 1433 1805"> <tr> <td style="background-color: #e6e6fa;">VA14</td> <td style="background-color: #e6e6fa;">Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA</td> </tr> </table>	VA14	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA				
VA14	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA						
<p>QUADRO VB</p>	<p>QUADRO VB: Il quadro, di nuova istituzione, accoglie i dati contenuti lo scorso anno nella Sezione 3 del quadro VA. È riservato all'indicazione dei dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 36-<i>vicies ter</i>, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;</p>						

	<p>Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Codice fiscale</td> <td>2</td> <td>Codice di identificazione fiscale estero</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VA20 Denominazione operatore finanziario</td> <td>4</td> <td>Tipo di rapporto</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VA21</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VA22</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>QUADRO VB DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Codice fiscale</td> <td>2</td> <td>Codice di identificazione fiscale estero</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VB1 Denominazione operatore finanziario</td> <td>4</td> <td>Tipo di rapporto</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VB2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VB3</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	Codice fiscale	2	Codice di identificazione fiscale estero	3	VA20 Denominazione operatore finanziario	4	Tipo di rapporto	1	VA21	2	4	1	VA22	2	4	1	Codice fiscale	2	Codice di identificazione fiscale estero	3	VB1 Denominazione operatore finanziario	4	Tipo di rapporto	1	VB2	2	4	1	VB3	2	4
1	Codice fiscale	2	Codice di identificazione fiscale estero																														
3	VA20 Denominazione operatore finanziario	4	Tipo di rapporto																														
1	VA21	2	4																														
1	VA22	2	4																														
1	Codice fiscale	2	Codice di identificazione fiscale estero																														
3	VB1 Denominazione operatore finanziario	4	Tipo di rapporto																														
1	VB2	2	4																														
1	VB3	2	4																														
<p>QUADRO VE</p>	<p>QUADRO VE: oltre ad eliminare il riferimento alle operazioni con aliquota al 21%, con conseguentemente remunerazione dei righi della sezione 3, nella sezione 4 il rigo VE30 è stato implementato con l'introduzione del nuovo campo 5 denominato “Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”.</p> <p>In aggiunta alle cessioni all’esportazione, a quelle intracomunitarie e alle vendite a San Marino, già previste in passato, nel campo 5 del rigo VE30 si dovranno riportare anche le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.</p> <p>Sez. 4 - Altre operazioni</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">Operazioni che concorrono alla formazione del plafond</td> <td>1</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">VE30</td> <td>2</td> <td>Esportazioni</td> <td>3</td> <td>Cessioni intracomunitarie</td> <td rowspan="2">,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Cessioni verso San Marino</td> <td>5</td> <td>Operazioni assimilate</td> <td rowspan="2">,00</td> </tr> </table> <p>Nel quadro VE, rigo VE30, gli esportatori abituali indicheranno gli stessi dati contenuti nel nuovo modello di lettera d’intento, approvato con provvedimento del 12 dicembre 2014. Analogamente a quanto previsto dal quadro A, rigo A2 della dichiarazione d’intento da comunicare alle Entrate, gli esportatori abituali devono indicare in dichiarazione quali sono le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond.</p>	1		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00	VE30	2	Esportazioni	3	Cessioni intracomunitarie	,00	4	Cessioni verso San Marino	5	Operazioni assimilate	,00															
1		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00																												
VE30	2	Esportazioni	3	Cessioni intracomunitarie	,00																												
	4	Cessioni verso San Marino	5	Operazioni assimilate		,00																											

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="text" value="1"/>				
	A2	Esportazioni <input type="text" value="2"/>	Cessioni intracomunitarie <input type="text" value="3"/>	Cessioni verso San Marino <input type="text" value="4"/>	Operazioni assimilate <input type="text" value="5"/>
<p>In merito alle dichiarazioni d'intento, nel corso del Videoforum del 22.01.2015, è stato chiesto all'Agenzia quali operazioni devono essere ricomprese nel campo 6 (operazioni straordinarie), del rigo A2, del nuovo modello delle dichiarazioni d'intento approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12.12.2014, Prot. 159674/2014.</p> <p>E' stato chiarito che in tale campo vanno ricomprese le operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, come affitto d'azienda, conferimenti, fusioni e trasformazioni.</p> <p>Nella stessa sezione, il rigo VE34 da quest'anno è denominato "Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies".</p> <p>VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies</p> <p>Si tratta delle operazioni non soggette a IVA, per mancanza del requisito territoriale, per le quali è stata emessa fattura come previsto dall'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72. La richiamata disposizione prevede l'obbligo dell'emissione della fattura per le:</p> <ul style="list-style-type: none"> → cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'unione europea, per le quali va emessa fattura con la descrizione "<i>inversione contabile</i>"; → cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'unione europea, per le quali va emessa fattura con l'annotazione "<i>operazione non soggetta</i>" (C.M. 12/E/2013). <p>Tali operazioni l'anno scorso andavano indicate nel rigo VE39.</p>					
QUADRO VF	<p>QUADRO VF: oltre ad eliminare il riferimento alle operazioni con aliquota al 21%, nella sezione 3-A il rigo VF34 è stato implementato con l'introduzione del campo 8 denominato "Operazioni di cui agli articoli da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione".</p>				

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione								
1	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VF34								
5	Operazioni non soggette	6	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	7	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
							9	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %

Il nuovo campo è stato previsto per tenere conto in sede di determinazione del pro-rata di detrazione delle operazioni non soggette, già comprese nel rigo VE34, che non danno diritto alla detrazione

Nelle istruzioni ministeriali viene precisato che nel caso in cui si tratti di operazioni che, se svolte in Italia, non darebbero diritto alla detrazione ex art. 19, comma 3, lett. b), DPR n. 633/72 occorre riportare:

- ⇒ gli acquisti interni / intraUE e le importazioni afferenti le operazioni in esame a rigo VF18 "Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione";
- ⇒ le suddette operazioni a rigo VF34, campo 8, al fine di neutralizzare la determinazione del pro rata di detraibilità.

Fino al periodo d'imposta 2013, per determinare il **pro – rata di detraibilità**, nella Dichiarazione IVA 2014 si doveva compilare il **rigo VF34** indicando in **colonna 8 del rigo VF34** il seguente rapporto, come riportato nelle istruzioni al modello IVA, espresso in termini percentuali:

$$\text{VE40} + \text{VF34 campo 1} + \text{VF34 campo 5} + \text{VF34 campo 6} + \text{VF34 campo 7} - (\text{VE33} - \text{VF34 campo 4})$$

$$\text{VEVE40} + \text{VF34 campo 5} + \text{VF34 campo 6} - \text{VF34 campo 2} - \text{VF34 campo 3}$$

Nelle istruzioni del Modello IVA 2015 viene ora proposta la seguente formula:

$$\text{VE40} - \text{VF34 campo 8} + \text{VF34 campo 5} + \text{VF34 campo 1} + \text{VF34 campo 6} + \text{VF34 campo 7} - (\text{VE33} - \text{VF34 campo 4})$$

$$\text{VE40} - \text{VF34 campo 8} + \text{VF34 campo 5} + \text{VF34 campo 6} - \text{VF34 campo 2} - \text{VF34 campo 3}$$

	<p>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)</td> <td>2</td> <td>Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili</td> <td>3</td> <td>Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies</td> <td>4</td> <td>Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>VF34</td> <td>Operazioni non soggette</td> <td>5</td> <td>Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1</td> <td>6</td> <td>Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)</td> <td>7</td> <td>Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><input type="text" value="0"/> %</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Pro rata di detraibilità 2015</p> </div>	1	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	VF34	Operazioni non soggette	5	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>								9								Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %
1	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti																																										
	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>																																										
VF34	Operazioni non soggette	5	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione																																										
	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>																																										
							9																																										
							Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %																																										
<p>QUADRO VX</p>	<p>QUADRO VX: il rigo VX4 è stato modificato per recepire le nuove regole previste per i rimborsi dettate dal nuovo testo dell'articolo 38-bis introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi ed è stato inserito il nuovo campo 6 riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. Sono state introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare la condizione di operatività e la solidità patrimoniale.</p> <p>Il quadro VX <i>"Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta"</i> deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, mentre i soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti in tale quadro nella sezione III del quadro RX di UNICO.</p> <p>Con l'art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288), in vigore dal 13 dicembre 2014, vengono ridisegnate le regole per i rimborsi dell'eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l'ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie.</p> <p>Il suddetto limite viene ora fissato ad euro 15.000,00.</p> <p>Inoltre, sono esonerati dalla presentazione della garanzia coloro che richiedono il rimborso del credito IVA per importi superiori a € 15.000 che sono qualificabili come contribuenti non a rischio.</p>																																																

Sarà necessario in tal caso apporre sulla relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) da cui emerge il credito richiesto a rimborso il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo, a condizione inoltre che alla dichiarazione o istanza sia allegata una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, a norma dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, che attesti la sussistenza tra, l'altro, di requisiti attestanti la solidità patrimoniale del richiedente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' - CONTENUTO

→ Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%.

→ La consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata.

→ L'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.

→ Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.

→ Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Il rimborso del credito IVA a favore dei contribuenti c.d. a rischio possono essere eseguiti solo a fronte della preventiva **presentazione della garanzia**.

Con la **Circolare 32/E del 30.12.2014**, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti in merito alla nuove regole per i rimborsi IVA.

Nuove regole rimborsi IVA	
< euro 15.000,00	Senza presentazione garanzia.
> euro 15.000	Senza presentazione garanzia per i contribuenti non a rischio, solo se sull'istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà .
	Con presentazione della garanzia per:

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- contribuenti c.d. a rischio;- contribuenti non a rischio che non appongono sull'istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;- soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. |
|--|---|

La sussistenza delle condizioni per l'esonero dalla presentazione delle garanzia deve essere indicata nel rigo VX4.

Si ricorda inoltre che l'articolo 30, comma 4, della L. 724/1992 prevede che le società e gli enti considerati di comodo non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Pertanto, gli enti e le società che intendono chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo (circolare n. 146 del 10 giugno 1998).

	<p>Importo di cui si richiede il rimborso 1 <input type="text"/> ,00</p> <p>di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 <input type="text"/> ,00</p> <p>Causale del rimborso 3 <input type="text"/></p> <p>Contribuenti Subappaltatori 5 <input type="text"/></p> <p>Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 <input type="text"/></p> <p>Esonero garanzia 6 <input type="text"/></p> <p>Attestazione delle società e degli enti operativi</p> <p>VX4 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.</p> <p>7 <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p>Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi</p> <p>Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):</p> <p><input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</p> <p><input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>8 <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">FIRMA</p>										
<p>QUADRO VO</p>	<p>Nella sezione 2 del quadro VO, righe VO23 e VO24, sono state introdotte le caselle per comunicare le opzioni di cui all'articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n.296 del 2006 esercitate dalle società agricole.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">VO23</td> <td style="width: 70%;">DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)</td> <td style="width: 10%;">Opzione</td> <td style="width: 5%;"><input type="text"/></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Revoca</td> </tr> <tr> <td>VO24</td> <td>DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)</td> <td>Opzione</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: right;">Revoca</td> </tr> </table> <p>In merito ai regimi opzionali, è bene premettere che gli stessi erano stati aboliti dalla Legge di</p>	VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	<input type="text"/>	Revoca	VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	<input type="text"/>	Revoca
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	<input type="text"/>	Revoca							
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	<input type="text"/>	Revoca							

Barrare se in possesso della condizioni di solidità patrimoniale che garantiscono l'esonero dalla presentazione della polizza fideiussoria

Attestazione società operativa

Indicare le condizioni per l'esonero dalla presentazione della garanzia

Stabilità 2013 (L. 228/2012).

L'Amministrazione Finanziaria con la **C.M. 12/E/2013** chiariva che:

- a partire **dal 2013** l'opzione per i regimi fiscali in questione **non poteva più essere esercitata**;
- le opzioni già esercitate rimanevano efficaci fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (dal 2015 in caso di coincidenza con l'esercizio solare);
- per i contribuenti che avevano esercitato le opzioni summenzionate restava valida la possibilità di determinare, per il periodo transitorio il **reddito imponibile sulla base dei regimi catastale e forfetario**.

Tale norma è stata fatta "rivivere" dalla legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 2013, con effetto **dal primo gennaio 2014**; pertanto è stata inserita la possibilità per il 2014 di esercitare l'opzione.

Viene reintrodotta dunque la possibilità di esercitare l'opzione per la determinazione del reddito da parte di società agricole e di società costituite da imprenditori agricoli (esercenti attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercio e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci).

La determinazione del reddito catastale per le società agricole si sceglie barrando la casella 1 del rigo VO23. L'opzione vale fino a revoca e comunque per un triennio (si comunica la revoca della precedente opzione barrando la casella 2 dello stesso rigo).

Stessa durata ha l'opzione per la determinazione del reddito con applicazione della percentuale del 25 per cento ai ricavi, che le società formate da imprenditori agricoli possono esercitare barrando la casella 1 del successivo rigo VO24

1.2 Novità della legge di stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015, ed in particolare i co. 640 e ss, ha modificato integralmente il quadro degli adempimenti IVA, con efficacia dal periodo d'imposta 2015 (dichiarazione IVA 2016).


Tra le novità contenute nella **Legge di Stabilità 2015**, infatti, vi è l'anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio e la contestuale cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA sancita dall'art. 8 – bis, DPR 322/1998.

In particolare:

- viene abrogata la normativa concernente i casi di invio della dichiarazione IVA con il modello UNICO;
- viene abrogata la facoltà di inviare la Dichiarazione IVA autonoma a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente telematica;
- si **prevede l'invio della Dichiarazione Iva entro il mese di Febbraio successivo al periodo d'imposta di riferimento;**
- **viene abrogata la Comunicazione annuale dati IVA.**

Le suddette novità diventeranno efficaci dal **periodo d'imposta 2015**.

Dunque, dal 2016 la dichiarazione IVA va presentata entro il 28 Febbraio e non vi sarà più l'obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA.




Per il **periodo d'imposta 2014**, al fine di rispettare il dettato dell'art. 252 della Direttiva 2006/112/UE, che prevede l'obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente entro due mesi dalla fine del periodo d'imposta, per calcolare le risorse che competono all'UE, il contribuente ha due possibilità:

- ⇒ presentare la **Dichiarazione IVA in forma unificata** dal 01.05 ed entro il 30.09, con l'obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA entro il **02.03.2015 (il 28.02 cade di sabato)**;
- ⇒ presentare la **Dichiarazione IVA in forma autonoma**, cioè sganciata dal Modello Unico, dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre 2015.

Se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata entro il **02.03.2015** (il 28 febbraio cade di sabato) si è **esentati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA**; viceversa, se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata dopo il **02.03.2015** si è comunque obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

La possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il **02.03.2015** sussiste sia per i contribuenti che presentano un credito d'imposta (D.L. n. 78/2009) , sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (Circolare 25 gennaio 2011, n. 1).



1.3 Compensazioni

Per le compensazioni, le regole non sono cambiate.

<p>Utilizzo superiore a € 5.000</p>	<p>Le limitazioni in esame sono <u> riferite all'importo del credito IVA 2014 utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.</u></p> <p>Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all'ammontare di € 5.000.</p> <p>Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.</p> <p>Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del <u>visto di conformità</u>.</p>
<p>Utilizzo pari o inferiore a € 5.000</p>	<p>In presenza di un credito IVA 2014 di importo pari o inferiore a € 5.000 <u>non è prevista alcuna limitazione alla compensazione</u>, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali.</p>

Se il soggetto chiede il rimborso e intende anche compensare, il visto (o la sottoscrizione) è unico e vale sia per l'uno (rimborso) che per l'altra (compensazione), fermo restando che per i rimborsi ci vuole anche la dichiarazione sostitutiva (C.M. 32/E/2014).

1.4 La dichiarazione iva nel caso di operazioni straordinarie

Per comprendere come vada presentata la Dichiarazione Iva nel caso di operazioni straordinarie, che hanno interessato il contribuente, è necessario distinguere tra:

- **trasformazioni sostanziali soggettive;**
- le **altre operazioni straordinarie** residuali.

OPERAZIONI PARTICOLARI	
TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE	<p>Si verifica un trasferimento di azienda tra 2 distinti soggetti passivi in una situazione di continuità ai fini Iva tra i soggetti partecipanti. Sono tali operazioni del tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferimento d'azienda; - cessione d'azienda; - donazione d'azienda; - successione d'azienda; - fusioni; - scissioni. <p>Gli adempimenti variano a seconda delle seguenti tre variabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data dell'operazione; - estinzione o meno del dante causa; - cessione del saldo Iva.
ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE	<p>Il soggetto passivo rimane lo stesso (non cambia la partita Iva) e il periodo rimane unitario. Sono tali operazioni del tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione; - trasformazione societaria progressiva.

1.5 Trasformazioni sostanziali soggettive

Trasformazioni sostanziali soggettive

In riferimento alla **data** in cui si verifica la trasformazione dei soggetti interessati, possono verificarsi le due ipotesi sotto illustrate, per ciascuna delle quali si forniscono chiarimenti per la compilazione dei quadri.

A) Trasformazione avvenuta durante l'anno 2014

1. Qualora durante l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state effettuate operazioni straordinarie, ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la dichiarazione Iva deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.).

Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione (società conferitaria, incorporante, ecc.) deve presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all'operazione):

- nell'unico **frontespizio**, devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita Iva del soggetto risultante dalla trasformazione;
- nel **modulo relativo al soggetto avente causa** (modulo n. 01), devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività, riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell'anno 2014, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre, nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva. Devono essere, altresì, compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione;
- nel modulo relativo al soggetto dante causa devono essere compilati tutti i quadri inerenti l'attività dallo stesso svolta, comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce.

Conseguentemente, in tale ipotesi il soggetto conferente, incorporato ecc., non deve presentare la Dichiarazione Iva relativa all'anno 2014.

2. Qualora l'operazione straordinaria, ovvero la trasformazione sostanziale soggettiva non abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda) la Dichiarazione Iva deve essere:

- presentata dal soggetto avente causa, se l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva. Tale soggetto, presenterà la Dichiarazione secondo le modalità illustrate al punto 1), avendo cura di indicare nel rigo VA1, campo 1, la

partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce, e di barrare la casella 2 dello stesso rigo per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un'attività rilevante agli effetti dell'Iva.

Il soggetto dante causa deve presentare la propria Dichiarazione, esclusivamente, con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2014 relative alle attività non trasferite. In tale ultima Dichiarazione, dovrà essere barrata la casella 3 del rigo VA1 per comunicare che il soggetto ha partecipato ad un'operazione straordinaria o trasformazione, e nel campo 4 dovrà essere indicato il credito emergente dalla Dichiarazione annuale Iva/2014 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione;

- da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se non c'è stata cessione del debito o del credito Iva, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta.

B) Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della Dichiarazione annuale Iva relativa al 2014

In tale caso, poiché l'attività per l'intero anno 2014 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), si possono verificare le seguenti ipotesi:

– nel caso di estinzione del soggetto dante causa a seguito della trasformazione, il soggetto risultante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.) deve presentare per l'anno 2014, oltre alla propria anche la Dichiarazione per conto del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), sempre che l'adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest'ultimo soggetto. In tale Dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente, e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

La Dichiarazione presentata per conto del soggetto dante causa rientra tra i casi di presentazione della Dichiarazione Iva in via autonoma;

- nell'ipotesi, invece, di trasformazione non comportante l'estinzione del soggetto dante causa, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria Dichiarazione Iva relativa alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta 2014, cui la Dichiarazione si riferisce.

ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

D'altro canto, le altre operazioni straordinarie, quali la liquidazione e la trasformazione societaria seguono regole semplificate. In particolare:

Trasformazione società

La trasformazione societaria non "spezza" il periodo d'imposta ai fini Iva (la partita Iva rimane infatti la medesima) e la Dichiarazione va presentata in modo ordinario (ai soli fini dei redditi si determinano 2 distinti periodi di imposta nel caso di trasformazione "progressiva" o "regressiva").

Esempio: società di persone trasformata in società di capitali il 1° marzo 2014

- la Dichiarazione Iva dell'intero anno 2014 è presentata in via ordinaria (senza "doppio modulo") dalla società S.r.l. (in Unico2015) entro il 30 settembre 2015 (termini ordinari);
- la società di persone non presenta alcunché.

Liquidazione società

Nella procedura di liquidazione:

- il periodo ai fini Iva rimane unitario (va compilata una sola Dichiarazione Iva in modo ordinario), a differenza di quanto avviene in relazione ai redditi;
- tuttavia, qualora la procedura di liquidazione cessi prima del 31/12, il periodo non si considera solare; in tal caso scatta **l'obbligo di Dichiarazione Iva autonoma**.

1.6 Regime sanzionatorio

La **dichiarazione IVA**:

- presentata **entro 90 giorni** dalla scadenza dei termini sopra indicati si considera **valida**, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge;
- presentata **dopo 90 giorni** si considera **omessa**, ma **costituisce titolo per la riscossione** dell'imposta che risulta dovuta.

Dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza

= DICHIARAZIONI OMESSE

Le conseguenze dipendono **dalle risultanze della dichiarazione IVA**, ovvero:

- se dichiarazione senza debito IVA, sanzione da euro 258 a euro 2.065;
- se dichiarazione con debito IVA, sanzione varia dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di euro 258.

1.7 Dichiarazioni correttive e integrative

Può accadere che la Dichiarazione Iva, già presentata, debba essere corretta.

A tal proposito, 3 sono i casi che possono prospettarsi.

	ENTRO QUANDO?	ADEMPIMENTI
CORRETTIVA NEI TERMINI	Prima della scadenza del termine di presentazione.	È necessario compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella " Correttiva nei termini ".
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE (errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito)	Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.	Presentando una nuova dichiarazione e barrando la casella " Dichiarazione integrativa a favore ".
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor debito d'imposta o di un maggior credito)	Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.	Presentando una nuova dichiarazione e barrando la casella " Dichiarazione integrativa ".

Nel caso in cui sia necessario presentare una **dichiarazione integrativa** per la correzione di errori od omissioni non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo, è comunque necessario barrare la casella "**dichiarazione integrativa**".

2. CASISTICA ESEMPLIFICATIVA RISOLTA

2.1 Versamento saldo a debito

Nel caso di presentazione della Dichiarazione Iva "unificata", è possibile versare il saldo Iva a rate in coincidenza delle scadenze di Unico?

Nei casi di presentazione della Dichiarazione Iva in forma unificata, il termine di pagamento dell'Iva a debito risultante da dichiarazione, rimane ancorato alla data del 16 Marzo 2015 ed è possibile usufruire della rateizzazione.

È tuttavia prevista la possibilità per i soggetti che presentano dichiarazione unificata di corrispondere l'Iva a debito **entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla Dichiarazione, con l'applicazione dell'interesse mensile dello 0,4%.**

In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la Dichiarazione IVA in forma autonoma, il quale deve versare l'Iva a debito tassativamente entro il 16 marzo 2015, il contribuente che presenta la Dichiarazione IVA unificandola ai redditi, può versare l'imposta a debito entro:

- il **16 marzo 2015** senza maggiorazioni;
- il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale, **maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.**

2.2 Presentazione Dichiarazione Unificata

Un'impresa individuale che ha iniziato l'attività il 30.03.2014, può presentare la Dichiarazione Iva unificata?

La Dichiarazione Iva va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi:

- 1.8 **società di capitali e altri soggetti IRES** con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- 1.9 **soggetti, diversi dalle persone fisiche**, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2014 (ad esempio, la società di persone cessata il 14.12.2014, senza messa in liquidazione);
- 1.10 **società controllanti e controllate**, che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo (art. 73);
- 1.11 **curatori fallimentari e commissari liquidatori**, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- 1.12 **soggetti non residenti**, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R., n. 633/72);
- 1.13 **soggetti non residenti**, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R., n. 633/72);
- 1.14 **soggetti** (ad esempio, i venditori porta a porta) **non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata**, in quanto titolari di redditi, per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- 1.15 soggetti risultanti da **operazioni straordinarie** o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 01.01.2015 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2014, tenuti a presentare la Dichiarazione Iva per conto dei soggetti estinti.

La fattispecie proposta non si rinviene nei casi di presentazione **obbligatoria** della Dichiarazione Iva autonoma.

Si ricorda che, possono presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata, i contribuenti:

- ✓ con **periodo di imposta coincidente con l'anno solare**;
- ✓ tenuti alla presentazione **sia della Dichiarazione dei redditi che di quella Iva.**

In mancanza di uno dei suddetti requisiti, si dovrà presentare **obbligatoriamente** la Dichiarazione Iva in forma autonoma.

Per le persone fisiche il periodo d'imposta coincide sempre con l'anno solare, **come disposto dall'art. 7, comma 1, D.P.R. 917/1986.**

Di conseguenza, se il soggetto è **obbligato** alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è possibile presentare la Dichiarazione Iva unificata.

2.3 Presentazione Dichiarazione Unificata

Una S.r.l. che ha cessato l'attività in data 1° luglio 2014, può presentare la Dichiarazione in forma unificata?

La risposta è negativa.

Si ricorda che possono presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata, i contribuenti:

- ✓ con **periodo di imposta coincidente con l'anno solare**;

- ✓ tenuti alla presentazione **sia della Dichiarazione dei redditi che di quella Iva.**

In mancanza di uno dei suddetti requisiti, si dovrà presentare **obbligatoriamente** la Dichiarazione Iva in forma autonoma.

Per le **società di capitali**, il periodo d'imposta coincide con l'anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni.

Nel caso di specie, terminando il periodo d'imposta prima del 31.12.2014 viene meno uno dei due requisiti necessari per la presentazione della Dichiarazione Iva unificata.

2.4 Dichiarazione IVA

Una S.r.l. che ha iniziato l'attività in data 1° luglio 2013 e termina il primo periodo d'imposta il 31.12.2014 può presentare la Dichiarazione IVA unificata?

La risposta è negativa.

Si ricorda che, possono presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata, i contribuenti:

- ✓ con **periodo di imposta coincidente con l'anno solare;**
- ✓ tenuti alla presentazione **sia della dichiarazione dei redditi che di quella Iva.**

In mancanza di uno dei suddetti requisiti, si dovrà presentare **obbligatoriamente** la Dichiarazione Iva in forma autonoma.

Per le **società di capitali**, il periodo d'imposta coincide con l'anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni.

Ne deriva che il periodo d'imposta superiore a 365 giorni, fa decadere uno dei due requisiti necessari per la presentazione della Dichiarazione Iva unificata.

2.5 Doppia partita Iva

Quale comportamento bisogna adottare ai fini Dichiarativi, nel caso di un contribuente che ha chiuso la partita Iva nel corso del 2014, per poi riaprirne una nuova nel corso dello stesso anno, per la stessa attività o per un'altra?

Nell'ipotesi in cui, un contribuente abbia cessato l'attività con chiusura della partita Iva nel corso del 2014, per poi riaprirne una nuova nel corso dello stesso anno, per la stessa attività o per un'altra, va presentata un'unica Dichiarazione Iva composta da:

- **frontespizio**, con indicazione della partita Iva in essere, per l'ultima attività esercitata nel 2014;
- **modulo 1**, con compilazione di tutti i quadri relativamente all'ultima attività esercitata, compresi i quadri VT e VX, nei quali riepilogare i dati di entrambe le attività;
- **modulo 2**, con compilazione di tutti i quadri relativamente alla prima attività esercitata e indicazione nel campo 1 del rigo VA1, della corrispondente partita Iva.

2.6 Obblighi dell'intermediario

Quali sono gli obblighi dell'intermediario che trasmette la Dichiarazione annuale dati Iva?

Gli obblighi dell'intermediario sono:

1. Rilascio al dichiarante dell'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione

Contestualmente alla ricezione della Dichiarazione predisposta dal contribuente, o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'intermediario deve rilasciare al dichiarante, in **forma libera, l'impegno datato e**

sottoscritto, a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella Dichiarazione, precisando se essa gli è stata consegnata già compilata, o è stata da lui predisposta.

2. Trasmissione della Dichiarazione

Entro il termine legislativo previsto (Dichiarazione Iva 2015: 30 settembre 2015), l'intermediario deve provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali si è assunto il relativo impegno. Si considerano, in ogni caso, tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

3. Rilascio al dichiarante dell'originale della dichiarazione e della copia della comunicazione dell'avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate

Trasmessa la Dichiarazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento, deve essere rilasciata al dichiarante da parte dell'intermediario. La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'intermediario che ha effettuato l'invio, che deve a sua volta consegnare una copia al dichiarante. Quest'ultimo deve conservarla, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

4. Conservazione di copia delle dichiarazioni trasmesse

L'intermediario deve conservare, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo, copia delle dichiarazioni trasmesse.

Le copie delle Dichiarazioni Iva 2015 trasmesse entro il 30 settembre 2015, dovranno, pertanto, essere conservate fino al 31 dicembre 2019. La conservazione può avvenire anche su supporto informatico.

2.7 Affitto azienda

Deve presentare la Dichiarazione Iva l'imprenditore individuale che affitta l'unica azienda per la seconda parte del 2014?

In merito alla Dichiarazione Iva dell'imprenditore che affitta l'unica azienda, l'Amministrazione Finanziaria con la **C.M. 72/14522 del 1986**, ha chiarito che "il locatore dell'unica azienda data in affitto perde lo status di soggetto passivo di imposta", anche se conserva la partita Iva.

Tuttavia, trattandosi di un periodo che non copre l'intero periodo d'imposta, il concedente dovrà presentare la Dichiarazione Iva limitatamente al periodo di esercizio dell'attività.

2.8 Procedure concorsuali

In caso di Dichiarazione di fallimento al 30.09.2014, quali sono le modalità di presentazione della Dichiarazione Iva?

In merito a tale fattispecie, la dichiarazione Iva, relativa a tutto l'anno d'imposta, deve essere presentata in forma autonoma e deve comporsi di due moduli:

- uno per le operazioni registrate **dal 1° gennaio alla data di dichiarazione di fallimento**, ovvero per le operazioni effettuate prima dell'assoggettamento alla procedura concorsuale; **va inoltre barrata la casella di cui al rigo VA3**. Per tali operazioni, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori, devono presentare in via telematica, entro 4 mesi dalla nomina, apposita Dichiarazione (Modello Iva 74-bis) con riferimento alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. La funzione di questa dichiarazione è quella di consentire all'Erario, l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, mentre non legittima la richiesta di rimborso dell'eventuale credito Iva dell'impresa fallita;

- uno per le operazioni che vanno **dal giorno successivo alla data di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa fino al 31 dicembre**, ovvero le operazioni effettuate dal curatore a partire dall'inizio della procedura.

In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, ad eccezione dei quadri VT e VX, che vanno compilati solo nel modulo 01.

La Dichiarazione Iva:

- deve essere presentata in via autonoma e trasmessa telematicamente;
- va compilato il quadro del Frontespizio dedicato al "Dichiarante diverso dal contribuente", riportando i seguenti dati in relazione al curatore o commissario liquidatore:
 - ✓ codice fiscale;
 - ✓ codice carica ("3" in caso di curatore, "4" in caso di commissario liquidatore);
 - ✓ dati anagrafici;
 - ✓ va, inoltre, barrata la casella "Art. 74 bis", indicando la data di nomina del curatore o commissario liquidatore e la data di inizio della procedura.

2.9 Limitazioni alla compensazione "orizzontale"

Vi sono limitazioni alla compensazione "orizzontale" del credito Iva annuale?

La compensazione c.d. "orizzontale" del credito IVA annuale (o trimestrale) trova una serie di limitazioni collegate all'ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte/contributi/premi dovuti dallo stesso.

L'art. 9 D.L. 35/2013, infatti, a decorrere dal **2014**:

- aumenta da € 516.456,90 a **€ 700.000** il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24;
- il limite aumenta ad € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d'affari registrato nell'anno precedente è costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto.

Inoltre, a seconda dell'ammontare del credito IVA, per il contribuente trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- la **compensazione c.d. "orizzontale" del credito IVA annuale** (o trimestrale), nel mod. F24, per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell'istanza trimestrale);
- per la compensazione **del credito IVA di importo superiore a € 5.000 è necessario utilizzare i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In tal caso il mod. F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione;
- per **poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.**

2.10 Controlli per l'apposizione del visto

Che tipo di controlli dovrà effettuare il professionista per poter rilasciare il visto ai fini Iva?

I chiarimenti in merito al **contenuto dei controlli** ai fini del rilascio del visto ai fini IVA, sono stati forniti con la C.M. n. 134/E/99; i controlli implicano la verifica:

- della **regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili** obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- della **corrispondenza** dei dati esposti nella **dichiarazione** alle risultanze delle **scritture contabili**;
- della **corrispondenza** dei dati esposti nella scritture contabili alla **relativa documentazione**.

Inoltre, con riferimento alla **documentazione** da prendere in esame, la C.M. n.57/E/09 fa una distinzione a seconda del rapporto esistente tra ammontare del credito utilizzabile in compensazione (orizzontale) e volume d'affari del contribuente:

- credito compensabile superiore o pari al volume d'affari: nel caso in cui il credito d'imposta destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, deve essere effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Ai fini del computo dell'ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione;
- credito compensabile inferiore al volume d'affari: per tutti i contribuenti che non rientrano nella condizione sopra esposta la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell'Iva con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'Iva detratta riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione e deve essere conservata copia al fine di attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli, unitamente alla check-list del controllo svolto (se, ad esempio, precisa la circolare, l'ammontare complessivo Iva detratta è di €100.000, devono essere controllate tutte le fatture con imposta superiore ad €10.000).

2.11 Sanzioni e violazioni connesse all'apposizione del visto di conformità

A quanto ammonta la sanzione amministrativa per visto di conformità infedele?

Secondo quanto stabilito dal novellato art. 39, co. 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997 **nell'ipotesi di visto di conformità o asseverazioni infedeli**, i soggetti sopra elencati sono punibili con una sanzione amministrativa ricompresa fra **Euro 258 ed Euro 2.582**.

In caso di **ripetute violazioni**, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti, quali:

- la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni;
- in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra.

2.12 Utilizzo di credito inesistente o indebito

Con riferimento all'aspetto sanzionatorio legato al visto di conformità, cosa accade se vi è anche utilizzo di un credito indebito o inesistente?

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, si ricorda che il legislatore è intervenuto più volte nel corso degli ultimi anni con i seguenti interventi normativi:

- sono stati allungati i termini per la riscossione dei crediti per consentire che l'atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, possa essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'indebito utilizzo;
- è stata introdotta la **sanzione dal 100 al 200% del loro importo**;
- la predetta sanzione è stata **inasprita al 200% dell'importo del credito inesistente** compensato in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro;
- è stata **esclusa la definizione agevolata** di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, consistente nel pagamento di un terzo della sanzione irrogata.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti, ma indebitamente utilizzati, la sanzione applicabile è quella del 30%, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

2.13 Apposizione visto di conformità sulla propria dichiarazione

Può un professionista apporre il visto alla propria dichiarazione?

Con la **Risoluzione n. 82/E del 02 settembre 2014**, l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad uno specifico interpello, ha chiarito che il professionista autorizzato ad apporre il visto di conformità, che intende utilizzare in compensazione orizzontale crediti tributari superiori a 15.000 euro e che derivano dalla **propria dichiarazione**, può effettuare l'operazione in autonomia, senza rivolgersi ad altri.

2.14 Polizza assicurativa

Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa per garantire il completo risarcimento in caso di danno arrecato al contribuente, anche di minima entità. Cosa dovrà pertanto osservare la polizza in oggetto?

La polizza assicurativa, al fine di garantire il completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità, dovrà osservare i seguenti punti:

- la copertura assicurativa deve riferirsi alla **prestazione dell'assistenza fiscale senza alcuna limitazione della garanzia a un solo specifico modello di dichiarazione;**
- il massimale della polizza, come previsto dall'art. 6, D.M. n. 164/99, deve essere **adeguato al numero dei contribuenti assistiti**, nonché **al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e non deve essere inferiore a € 1.032.913,80;**
- la copertura assicurativa non deve contenere **franchigie o scoperti**, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia.

Si sottolinea inoltre che, con riferimento ai soggetti che appongono il **visto di conformità ex D.M. n. 164/99** è disposto l'aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa (non inferiore a **3 milioni di €**).

L'art. 6, D.L. 175/2014 al comma 2, interviene infatti, sul Decreto del Ministero delle Finanze 164/1999, apportando la seguente modifica: «*Nell'art. 6, comma 1, le parole: 2 miliardi di lire sono sostituite dalle seguenti: 3 milioni di euro e, dopo le parole, provocati dall'assistenza fiscale prestata*».

Si prevede quindi che il massimale minimo della polizza assicurativa obbligatoria, che deve essere stipulata dal professionista o dal centro di assistenza fiscale (Caf), aumenti di tre volte tanto, passando **da 1.032.913,80 euro a 3 milioni di euro**.

L'adeguamento del massimale minimo della polizza assicurativa dovrà essere comunicato al massimo entro 30 giorni dalla data della variazione stessa, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC.

2.15 Polizza assicurativa

La polizza assicurativa può circoscrivere la copertura del rischio ad un solo modello di dichiarazione?

Le polizze non devono circoscrivere la copertura del rischio a un solo modello di dichiarazione, in quanto, per legge (D.Lgs. 241/1997 e D.M. 164/1999), i professionisti sono autorizzati ad apporre il visto su tutti i modelli di dichiarazione e non solo su quello Iva. Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e, comunque, non può essere inferiore a 3.000.000 di euro.

2.16 Polizza assicurativa studi associati

In caso di studi associati, essi possono utilizzare quale garanzia assicurativa, la polizza stipulata dallo studio associato per i rischi professionali?

Sì, purché la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti.

Come rammenta la Circolare n. 28/E del 25.09.2014, anche qualora il professionista eserciti la propria attività nell'ambito di uno studio associato, è il singolo professionista abilitato al rilascio del visto di conformità. Pertanto, ogni altro professionista appartenente all'associazione o alla società, che non abbia a sua volta presentato la comunicazione, non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.

2.17 La dichiarazione tardiva fa scattare le sanzioni

La Dichiarazione Iva è stata presentata tardivamente, ma sempre entro i 90 giorni.

In questo caso cosa devo versare?

In altre parole, quanto costa il ritardo?

Le disposizioni in tema di dichiarazione tardiva non sono state oggetto di modifica da parte della Legge di Stabilità 2015.

Per i motivi anzidetti, nel caso in cui un contribuente non invii la Dichiarazione Iva entro i termini (ma comunque provveda all'invio entro i 90 giorni), le conseguenze sono le seguenti:

- è necessario versare l'importo di 25 euro, pari a 1/10 della sanzione minima (258 euro). Il codice tributo da utilizzare è 8911;
- è necessario ravvedere il versamento degli importi dovuti, nel caso in cui dalla dichiarazione in oggetto emergano delle somme a debito che effettivamente non sono state versate. In questo caso si ricorda che è possibile optare per il ravvedimento sprint (0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14esimo). Nel caso in cui i termini siano già decorsi sarà necessario versare il 3% a titolo di sanzione (se il versamento avviene entro 30 giorni successivi alla scadenza) oppure il 3,75% se tale termine è già decorso.

2.18 Le sanzioni sono doppie?

La Dichiarazione Iva è stata inviata unitamente al modello Unico tardivamente.

In questo caso le sanzioni devono essere pagate doppie (una per la dichiarazione Iva e l'altra per il modello Unico), oppure è sufficiente pagare, con ravvedimento, soltanto 25 euro?

Nello specifico caso della dichiarazione unificata, è necessario versare la sanzione con riferimento a ciascun modello tardivamente inviato.

Questo è quanto chiarito dalla Circolare 54 del 19 giugno 2002 (paragrafo 17.1)

Per i motivi sopra esposti, sarà necessario versare l'importo di 25 euro per ogni tardiva dichiarazione.

2.19 Nuovo ravvedimento 2015

Presenterò oggi, 26 gennaio 2015, la Dichiarazione Iva integrativa, dalla quale emerge un maggior debito d'imposta.

Posso versare con ravvedimento gli importi dovuti anche se gli stessi sono riferiti all'anno 2012?

In altre parole, il nuovo ravvedimento è applicabile dal 2015 qualsiasi sia l'anno di riferimento del tributo oppure opera soltanto con riferimento alle imposte dovute nell'anno 2015?

Il nuovo ravvedimento è applicabile dal 1° gennaio 2015 e non deve ritenersi precluso l'utilizzo con riferimento alle passate annualità.

Per i motivi appena esposti, nel caso prospettato, può essere tranquillamente utilizzato il nuovo ravvedimento operoso.

2.20 Sempre possibile ravvedere

Nel modello Iva13 (riferito all'anno 2012) non abbiamo indicato alcune fatture attive, per cui abbiamo versato un importo minore.

Fermo restando il fatto che presenteremo una dichiarazione integrativa, possiamo versare gli importi con ravvedimento operoso? Se sì, qual è l'importo?

Sì, è possibile versare con ravvedimento operoso.

Secondo la previgente normativa, infatti, sarebbe stato possibile ricorrere al ravvedimento operoso solo se non erano spirati i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo nel quale era stata commessa la violazione (quindi, il 30 settembre 2014).

Grazie alle novità introdotte, invece, è possibile ricorrere ancora al ravvedimento operoso, versando, entro 2 anni dall'omesso pagamento, il 4,29% della sanzione.

2.21 Integrabile la dichiarazione tardiva

La Dichiarazione Iva riferita all'anno 2013 è stata presentata tardivamente, ma sempre entro il termine dei 90 giorni. Posso oggi inviare dichiarazione integrativa della stessa?

Sì, le dichiarazioni tardive possono essere integrate.

Non è invece possibile presentare dichiarazione integrativa se la prima dichiarazione è stata inviata oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, in quanto, in questo caso, deve considerarsi omessa.

2.22 La correzione degli errori formali

Nel caso in cui debbano essere corretti dei meri errori formali, che dichiarazione devo presentare?

Devo barrare la casella "Dichiarazione integrativa a favore" o "Dichiarazione integrativa"?

Come specificano le istruzioni del modello, in questo caso è necessario barrare la casella "Dichiarazione integrativa".

3. CHECK LIST OPERATIVA

COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2015 (ANNO 2014)

DOCUMENTI NECESSARI (CONTABILITÀ ESTERNE)

Elenchiamo di seguito la **documentazione da raccogliere** per la predisposizione del modello:

1. Stampe della Liquidazione annuale IVA e relative liquidazioni periodiche anno 2014;
2. Stampa dei totali acquisti/vendite/corrispettivi dell'anno 2014, con gli imponibili distinti per aliquota;
3. Copia dei modelli F24 di versamento Iva (anche con Iva eventualmente compensata);
4. In caso di credito Iva utilizzato in compensazione, copia del prospetto riepilogativo con il relativo utilizzo;
5. Copia della documentazione di eventuali crediti IVA chiesti a rimborso o compensati nel periodo (rimborsi infrannuali);
6. Copia dei modelli INTRA presentati (solo frontespizio) ed eventuale prospetto di raccordo in presenza di discordanze con la contabilità;
7. Suddivisione delle operazioni intracomunitarie tra cessioni di beni e prestazioni di servizi;
8. Prestazioni di servizi: ammontare delle prestazioni di servizi non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura.
9. Bolle doganali di acquisto: totale operazioni 2014 distinto tra imponibile e Iva applicata;
10. Operazioni con San Marino: totale operazioni 2014 distinto tra imponibile e Iva applicata;
11. Autofatture: totale importi delle operazioni distinto tra emessi e ricevuti (indicando imponibile, IVA e relativa aliquota applicata);
12. Plafond: Copia delle annotazioni relative all'utilizzo del plafond, relativamente alle operazioni di acquisto "non imponibile art. 8/c";
13. Cellulari: Dettaglio dei costi di acquisto e manutenzioni o altri costi relativi, solo nei casi di detrazione Iva superiore al 50%, distinguendo imponibile e imposta;
14. Copia del bilancio provvisorio al 31/12/2014, allegando le schede contabili di **Erario c/IVA e IVA in compensazione, acquisti/vendite cespiti, canoni di leasing, canoni di locazione, noleggio, acquisti di beni destinati alla rivendita**;
15. Documentazione relativa ai versamenti d'imposta a seguito di eventuale ravvedimento operoso, suddividendo gli importi tra imposta, interessi e sanzioni.

RACCOLTA DATI

Ditta / professionista			
Sede legale/residenza 2013			
Sede legale/residenza 2014			
Data variazione			
Codici attività 2014 (Ateco 2007)		N.B. Nel caso di apposizione del visto di conformità serve anche riscontro con attività effettivamente esercitata (C.M.57/E/09).	
Regime contabile 2013			
Regime contabile 2014			
Periodicità liquidazioni 2013	<input type="checkbox"/> mensile	<input type="checkbox"/> trimestrale	<input type="checkbox"/> annuale (NUOVI minimi, EX MINIMI e nuove iniziative)
Periodicità liquidazioni 2014	<input type="checkbox"/> mensile	<input type="checkbox"/> trimestrale	<input type="checkbox"/> annuale (NUOVI minimi, EX MINIMI e nuove iniziative)
Verifica limite volume d'affari		<input type="checkbox"/> effettuata	<input type="checkbox"/> non effettuata
Risultato quadro RX (ammessa presentazione Iva autonoma sia per Iva saldo a credito che a debito)	versamento <input type="checkbox"/> 16/03 oppure (solo) se pres. con Unico anche <input type="checkbox"/> 16/06 <input type="checkbox"/> 16/07		<input type="checkbox"/> in unica soluzione <input type="checkbox"/> rateizzato (n° rate)
	riporto in compensazione credito per		
	<input type="checkbox"/> con scelta della non apposizione del visto/firma organo controllo → operano limitazioni art.10 D.L. n.78/09, con modifiche D.L. 16/2012 (compensazione orizzontale libera fino ad €5.000; sopra, fino ad €15.000, compensazione orizzontale possibile solo dal 16 del mese successivo alla presentazione; sopra solo compensazione Iva da Iva) <input type="checkbox"/> riporto in compensazione di credito non superiore ad €15.000 → non serve visto/firma organo controllo, ma la compensazione orizzontale sopra €5.000 può avvenire solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> riporto in compensazione di credito superiore ad €15.000 con apposizione visto/firma organo controllo per poter compensare orizzontalmente la parte eccedente €15.000		
	Presentazione dich. Iva a credito <input type="checkbox"/> Iva autonoma entro febbraio 2015 → esonero comunicazione annuale Iva e possibilità di usare eccedenza 5.000 in compensazione dal 16/03 <input type="checkbox"/> Iva autonoma al più tardi entro settembre → con obbligo Comunicazione dati IVA a febbraio e possibilità di compensare oltre i 5.000 solo dal 16 del mese successivo la presentazione (oltre ai 15.000 a condizione che ci sia il visto/firma) <input type="checkbox"/> Iva unificata entro settembre (come sopra)		
In caso di richiesta rimborso		<input type="checkbox"/> verifica requisiti <input type="checkbox"/> necessaria presentazione della garanzia; <input type="checkbox"/> non necessaria presentazione della garanzia.	
Società di comodo		<input type="checkbox"/> Sì (credito Iva da espropriare)	<input type="checkbox"/> NO – SI VEDA RIGO VA15
Verifica compilazione quadro VO		<input type="checkbox"/> necessaria	<input type="checkbox"/> non necessaria

ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE:

Il cliente tiene:

- unica contabilità Iva
- contabilità separate per le seguenti attività:

- unica serie di registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi)
- i seguenti registri sezionali (indicare anche il motivo):

NOVITÀ Nuovo regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014

- contribuenti che a partire dal 2014 intendono avvalersi del nuovo regime forfetario (ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Per compilazione
rigo VA14

NOTA BENE L'eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014, deve essere compresa nel **rigo VF56** riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall'articolo 19-bis2.

Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche

Nel corso del 2014 (oppure nel 2015, prima della presentazione della dichiarazione) sono avvenute le seguenti **operazioni straordinarie** (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti notarili, variazioni uffici amm.ne finanziaria, ecc.):

DOCUMENTAZIONE E CECK LIST

**Compilazione
quadro VA**

- rigo VA 14 da barrare se il contribuente a partire dal 2015 intende avvalersi del nuovo regime forfetario (ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- attestazione condizioni di non operatività rigo VA15;
- dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condomini (senza ritenuta), se non sono già evidenziate in modo separato nei tabulati e/o registri;
- verificare eventuali operazioni straordinarie;
- dati rappresentante fiscale o identificazione diretta soggetto non residente;

**Compilazione
quadro VC**

- scelta del metodo da utilizzare per determinare il plafond disponibile;
- verificare eventuali operazioni straordinarie che hanno determinato trasferimento di plafond e acquisire modello AA7-AA9/10, verdicando che sia compilato il quadro D, sezione 1, barrata la casella PL, concernente il trasferimento del plafond Iva.
- Modello IVA 2013: verificare che il limite di utilizzo del plafond indicato nel rigo VC14 del modello IVA 2013 sia rispettato;
- Verificare che per il 2015 sussista lo **status di esportatore abituale**. Ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale non vanno considerate le operazioni art. 21, co. 6 -bis, D.P.R. 633/1972 che concorrono alla determinazione del volume d'affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale.

**Compilazione
quadro VE**

- acquisire tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2014 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;
- richiedere suddivisione vendite (se non risultano dai tabulati):
 - con utilizzo plafond;
 - cessioni intracomunitarie, esportazioni, cessioni verso San Marino, operazioni straordinarie con trasferimento plafond;
 - altre non imponibili;
 - esenti ex art. 10, DPR 633/1972;
 - prive del requisito territoriale per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura (fatture senza indicazione dell'IVA ai sensi art. 7 - 7 septies, DPR 633/1972);
 - applicazione reverse charge (ulteriore suddivisione causa di applicazione);
 - nei confronti dei terremotati;
 - beni ammortizzabili;
 - operazioni registrate negli anni precedenti per le quali l'IVA è divenuta esigibile nel 2014 e operazioni registrate nel 2014 per le quali l'IVA non è divenuta esigibile nel periodo d'imposta.

Compilazione
quadro VF

- acquisire tabulato operazioni passive registrate nel corso del 2014 e/o registri acquisti;
- richiedere suddivisione acquisti:
 - acquisti intracomunitari, esportazioni, da San Marino;
 - con utilizzo plafond;
 - altre non imponibili e regimi speciali;
 - esenti ex art. 10, DPR 633/1972 e importazioni non soggette ad imposta (da distinguere quelli effettuati da soggetti terremotati)
 - da contribuenti minimi;
 - con detrazione esclusa, ridotta o non ammessa;
 - operazioni registrate negli anni precedenti per le quali l'IVA è divenuta esigibile nel 2014 e operazioni registrate nel 2014 per le quali l'IVA non è divenuta esigibile nel periodo d'imposta.
 - beni ammortizzabili;
- calcolo pro rata di detraibilità e operazioni che hanno concorso alla rettifica dell'IVA ammessa in detrazione. Verificare il pro rata di detraibilità 2015.
- dettaglio operazioni non soggette ad adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime monofase di cui all'art.74 (es.: tabacchi, schede telefoniche, eccetera),
- idem per altri eventuali regimi speciali.
- per le imprese agricole compilare la sezione 3 - B

Compilazione
quadro VJ

- dettaglio operazioni passive con applicazione del *reverse charge* (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con *reverse charge*, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, immobili strumentali, ecc.), se dai tabulari o registri di cui sopra non sono già evidenziate, con separato codice, tali casistiche

Acquisire inoltre:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> copia fatture di cessione beni ammortizzabili se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati; | [| <i>Per determinazione volume d'affari (quadro VE)</i> |] |
| <input type="checkbox"/> copia liquidazioni periodiche effettuate, se non riportate nei registri Iva; | [| <i>Per compilazione quadro VH</i> |] |
| <input type="checkbox"/> copia modelli F24 per versamenti effettuati (compresi eventuali ravvedimenti operosi già effettuati); | [| <i>Per compilazione quadro VL</i> |] |
| <input type="checkbox"/> copia modelli F24 immatricolazioni (per rivenditori di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario) | [| <i>Per compilazione quadro VH sez. II e VL</i> |] |
| <input type="checkbox"/> copia modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito Iva anno precedente; | [| <i>Per compilazione quadro VL</i> |] |
| <input type="checkbox"/> copia modello F24 per eventuale adeguamento ai parametri per l'anno 2013 (codice tributo 6493) ed importo maggiori corrispettivi; | [| <i>Per compilazione VA11</i> |] |
| <input type="checkbox"/> copia modello F24 per eventuale adeguamento agli studi di settore per l'anno 2013 (cod. tributo 6494) ed importo maggiori corrispettivi (da fornire dopo l'eventuale avvenuto versamento); | [| <i>Non va più in dichiarazione Iva, ma andrà indicato in Unico</i> |] |
| <input type="checkbox"/> copia dichiarazione annuale (modello Unico) dello scorso anno (se lo studio non ne è già in possesso); | [| <i>Per esatto riporto crediti, verifica presenza pro-rata anni precedenti, ...</i> |] |
| <input type="checkbox"/> copia mastri contabili del conto erario conto Iva e Erario c/crediti in compensazione, se attivato. | [| <i>Per verifica quadratura contabile con risultato dichiarazione annuale.</i> |] |

Richiedere al cliente:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> al fine della compilazione del quadro VT, è necessario chiedere la suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati) . | [| <i>Per compilazione quadro VT</i>

N.B. <i>Per le operazioni nei confronti di consumatori privati è obbligatoria anche la suddivisione per regione.</i> |] |
|--|---|--|---|

Si rilevano le seguenti problematiche/violazioni:

- errata applicazione del regime di detrazione Iva da parte dell'azienda nelle seguenti situazioni:

- errata applicazione istituto del *plafond* (il *plafond* è stato "scaricato" considerando gli utilizzi in base alle operazioni passive registrate e non, invece, a quelle effettuate);

- omessi/ritardati versamenti:

- altre violazioni:

Dichiarazione con credito in compensazione superiore ad € 15.000

Necessita apposizione:

- del **visto di conformità** di un professionista abilitato ed iscritto all'elenco DRE che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente (C.M. 57/E/09 par.6) e che predispone la dichiarazione annuale Iva e la trasmette telematicamente;
- del **visto di conformità** da parte del Responsabile di un CAF Imprese (RAF), che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente (C.M. 57/E/09, par. 6), con la precisazione che l'assistenza fiscale dei CAF è esclusa per le imprese soggette all'Ires: tenute alla nomina del collegio sindacale; alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore;
- firma dal parte dell'organo preposto al controllo contabile** di cui all'art. 2409-bis del c.c. (società di capitali, nei casi previsti).

Nei casi di cui sopra, il professionista o RAF o l'organo di controllo dovranno effettuare i controlli formali previsti dalla C.M. n.57/E/09, redigere un'apposita *check list* e conservare copia della documentazione controllata.

Note

Incaricato dello studio/professionista

Responsabile/incaricato dell'azienda

1. CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE IVA 2015 (ANNO 2014)				
<p>Dal <u>01.01.2015</u> è possibile procedere con la compensazione (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale maturato nel 2014. Più precisamente, il credito Iva annuale, fino all'ammontare di € 5.000, può essere utilizzato in compensazione dal 01.01.2015, nel modello F24, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge.</p> <p>Una volta raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; - deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. <p>La compensazione nel modello F24 del credito Iva annuale per importi superiori a € 15.000 annui, invece, può essere effettuata a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e in aggiunta rispetto alle compensazioni "intermedie" (comprese tra € 5.000 ed € 15.000) necessita il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. L'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, alla dichiarazione dalla quale emerge il credito, va fatta tenendo presente le istruzioni operative fornite dall'Agenzia delle Entrate, nelle Circolari 23.12.2009, n. 57/E e 12.3.2010, n. 12/E, per attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99. Si dà atto di seguito dell'attività di controllo svolta.</p>				
Cliente:	n. partita iva:			
Codice attività:	Descrizione attività:			
		SI	NO	NOTE
Il codice attività indicato nel mod. IVA 2015 corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il codice attività indicato nel mod. IVA 2015 corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tenuta scritture contabili obbligatorie ai fini IVA				
Direttamente dal professionista			<input type="checkbox"/>	
Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista			<input type="checkbox"/>	
Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista			<input type="checkbox"/>	
Direttamente dal CAF imprese			<input type="checkbox"/>	
Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF			<input type="checkbox"/>	
Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)			<input type="checkbox"/>	
Le scritture contabili obbligatorie ai fini IVA sono tenute e conservate regolarmente				
		SI	NO	
Registro fatture emesse		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registro corrispettivi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registro acquisti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I dati esposti nel mod. IVA 2014 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Controllo liquidazioni periodiche				
CONTRIBUENTE MENSILE				
		IMPORTO	DATA VERSAMENTO	
gennaio-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
febbraio-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
marzo-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
aprile-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
maggio-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
giugno-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
luglio-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
agosto-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
settembre-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
ottobre-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
novembre-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
dicembre-14	SALDO A DEBITO/CREDITO			
		SI	NO	
I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTRIBUENTE TRIMESTRALE				
		IMPORTO	DATA VERSAMENTO	
1° TRIMESTRE 2014	SALDO A DEBITO/CREDITO			
2° TRIMESTRE 2014	SALDO A DEBITO/CREDITO			
3° TRIMESTRE 2014	SALDO A DEBITO/CREDITO			
4° TRIMESTRE 2014/SALDO IVA 2014	SALDO A DEBITO/CREDITO			
		SI	NO	
I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Al mod. IVA 2014 è stato apposto il visto di conformità?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ammontare del credito IVA 2013 risultante dal mod. IVA 2014 regolarmente presentato in via telematica:				Euro _____
di cui richiesto a rimborso				Euro _____
di cui riportato nel 2014				Euro _____
		SI	NO	
L'ammontare indicato a rigo VL8 del mod. IVA 2015 corrisponde al credito IVA 2013 riportato nel 2014?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ammontare del credito IVA 2013 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel mod. F24?				Euro _____
		SI	NO	
Tale importo corrisponde a quanto indicato a rigo VL9 del mod. IVA 2015?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ammontare credito IVA 2014 risultante dal mod. IVA 2015				Euro _____

Fattispecie che ha generato il credito IVA			
	SI	NO	
Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operazioni non soggette all'imposta (artt. 7-ter / 7-septies)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il credito IVA 2014 è superiore al volume d'affari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se sì, è stata effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nei registri IVA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ammontare IVA detratta nel 2014?			Euro _____
Fatture acquisti / emesse da controllare con IVA superiore a (10% dell'IVA detratta nel 2014)?			Euro _____
Fatture acquisti verificate con IVA superiore a Euro _____			
Prot. reg. acquisti	Fattura n./Fornitore	Data	
Imponibile	IVA	Totale	
Prot. reg. acquisti	Fattura n./Fornitore	Data	
Imponibile	IVA	Totale	
Prot. reg. acquisti	Fattura n./Fornitore	Data	
Imponibile	IVA	Totale	
Fatture emesse verificate con IVA superiore a Euro _____			
Prot. reg. vendite	Fattura n./Cliente	Data	
Imponibile	IVA	Totale	
Prot. reg. vendite	Fattura n./Cliente	Data	
Imponibile	IVA	Totale	
Prot. reg. vendite	Fattura n./Cliente	Data	
Imponibile	IVA	Totale	
Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo			
Data _____		Firma professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese _____	